



TRIBUNALE DI AVELLINO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVELLINO
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AVELLINO
CAMERA PENALE IRPINA

Avellino, 26 marzo 2020

Oggetto: *Udienze di Convalida e per Rito Direttissimo con il sistema della videoconferenza (artt. 2 comma 7 D.L. 11/2020 e 45 bis e 146 bis disp. att. c.p.p.).*
Protocollo di intesa tra Tribunale, Procura della Repubblica, Ordine degli Avvocati e Camera Penale.

§§§

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020, che ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. d) D.L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto”*;

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2020 (*“ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020”*) ha raccomandato, d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi *“la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie”*, limitatamente a questa eccezionale situazione emergenziale;

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla *“predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.”*;

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi **“Skype for Business”** e **“Teams”**, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziario di Avellino hanno predisposto - e positivamente testato - gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *“modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto”*;

Rilevato che il legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5);

Preso atto dell'affermazione dell'Avvocatura secondo la quale *“il principio della concentrazione fisica delle parti in udienza, in uno con l'oralità e la immediatezza della trattazione della procedura giurisdizionale da espletare, è valore irrinunciabile su cui*

poggiano fondamentali diritti difensivi, e che la celebrazione del processo a distanza determina il grave pericolo di compromissione dei diritti costituzionali ed in particolare del diritto di difesa, come da ultimo sottolineato dalla Giunta dell'Unione delle Camere Penali con delibera del 17 marzo 2020”;

Rilevato che, nondimeno, la drammatica eccezionalità delle condizioni sanitarie determinate dalla pandemia da coronavirus pone gli avvocati difensori di persone arrestate e detenute, le stesse persone ristrette, i magistrati, il personale amministrativo, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, la polizia penitenziaria e tutti coloro che sono impegnati in attività giudiziarie, in condizioni di rischio per la propria ed altrui salute, il che rende necessario prevedere modalità di celebrazione delle udienze – relative a procedimenti riguardanti detenuti, arrestati o in stato di custodia cautelare – mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto;

Affermato il carattere eccezionale e temporaneo delle disposizioni di cui al presente protocollo per il periodo di vigenza della legislazione di emergenza di cui al Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, allo stato e non oltre la data del 15 aprile 2020;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

Disposizioni comuni per l'ufficio gip ed il settore dibattimentale: celebrazione delle udienze da remoto.

Le udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip, le udienze di convalida dell'arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto, nonché le udienze per i contestuali riti per direttissima, saranno celebrate in videocollegamento, mediante utilizzo della piattaforma abilitata per la connessione e la videoconferenza (piattaforma **Microsoft-Teams**), fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile, mediante invito, da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

La persona arrestata/fermata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario, ovvero, negli altri casi, dalla postazione installata presso l'ufficio di p.g. che procede, che il GIP indicherà nell'avviso, con l'eventuale autorizzazione per l'indagato a recarvisi senza scorta.

Alla firma del presente protocollo, risultano attivati i collegamenti telematici con gli

uffici della Polizia Giudiziaria indicati nell'elenco allegato (v. allegato 1), che, ove necessario, sarà successivamente implementato, e con gli istituti penitenziari di Bellizzi Irpino, S. Angelo dei Lombardi e Lauro.

Il giudice e/o il cancelliere attiveranno il collegamento attraverso la piattaforma **Microsoft-Teams**, creando apposita stanza virtuale, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto a mezzo e mail gli atti relativi all'arresto o al fermo da almeno 120 minuti, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

Gli atti relativi all'arresto o al fermo saranno comunque condivisi in udienza mediante **Microsoft-Teams**, ovvero, in caso di malfunzionamento, saranno trasmessi al difensore via e-mail.

Il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137, comma 2, c.p.p. in quanto si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19.

Il difensore espressamente rinuncerà a verbale ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).

Il difensore e il Pubblico Ministero potranno trasmettere ogni documentazione considerata rilevante e pertinente alle altre parti e all'ufficio GIP mediante condivisione in "stanza virtuale" ovvero, in caso di malfunzionamento della piattaforma "Teams", mediante trasmissione per posta elettronica.

ARTICOLO 2

Celebrazione delle udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip Interrogatorio ex art.391,co.3 cpp

Le udienze di convalida dell'arresto/fermo innanzi al Gip saranno tenute in videocollegamento, mediante **Microsoft-Teams**.

La persona arrestata/fermata/interrogata, se detenuta in carcere, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario, ovvero, negli altri casi, dalla postazione installata presso l'ufficio di p.g. che procede, che il GIP indicherà nell'avviso, con l'eventuale autorizzazione per l'indagato a recarvisi senza scorta.

Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento da un sito riservato in cui non vi è presenza di terzi non legittimati, avvalendosi di strumenti propri, ovvero dallo stesso luogo in cui si trova la persona arrestata/fermata.

Il pubblico ministero, ove ritenga di partecipare, lo fa da remoto mediante collegamento da piattaforma Microsoft-Teams.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, la richiesta di convalida - ai sensi dell'art. 390 c.p.p. - sottoscritta e scansionata, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica:

- **al difensore** (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato),
- **alla cancelleria dell'Ufficio GIP, con valore ai fini di deposito, all'indirizzo** gipgup.tribunale.avellino@giustiziacert.it.
- **al pubblico ministero designato per l'udienza del giorno indicato.**

L'ufficio GIP il giorno della fissazione dovrà avvertire, anche telefonicamente, le parti delle modalità di collegamento e dell'orario.

Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria ed al Giudice che procede, tempestivamente, l'indirizzo e-mail ordinario (non PEC) al quale verrà inviato l'invito come ospite alla *stanza virtuale* creata dal Tribunale per la convalida su Microsoft-Teams, ovvero l'invito come ospite alla videoconferenza di convalida con *chiamata diretta* sulla stessa piattaforma.

Allo stesso modo, l'istituto penitenziario ed il pubblico ministero dovranno comunicare all'ufficio GIP l'indirizzo di posta elettronica per partecipare all'udienza.

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

Il GIP e/o il Cancelliere inviteranno nella *stanza virtuale*

- il Pubblico Ministero,
- la Polizia Giudiziaria,
- il difensore (mediante indirizzo di posta elettronica indicato al momento dell'arresto),
- il servizio di stenotipia,
- il servizio interprete (ove previsto).

Il difensore potrà avere in ogni momento colloqui personali con l'assistito (ove previsto, avvalendosi dell'interprete) che saranno assicurati mediante utilizzo di fonia telefonica riservata con l'utenza indicata dal difensore.

ARTICOLO 3

Udienze di convalida dell'arresto in flagranza e contestuale rito per direttissima

Le udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al giudice del dibattimento, saranno tenute in videocollegamento, mediante Microsoft-Teams.

I giudizi che proseguono con il rito alternativo (patteggiamento o abbreviato non condizionato) in data diversa, perché non definiti contestualmente alla convalida in

ragione del termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata la misura custodiale.

In tal caso, il giudice darà atto che l'imputato parteciperà – nel giorno e nell'ora preordinata - dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale, se ivi detenuto, ovvero, in tutti gli altri casi, dalla postazione installata presso l'ufficio di p.g. che ha proceduto all'arresto, che il Giudice indicherà nell'avviso, con l'eventuale autorizzazione per l'indagato a recarvisi senza scorta.

Tutti gli altri giudizi proseguono secondo le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

ARTICOLO 4

Postazione dell'arrestato/detenuto/internato

L'ufficio di P.G., individuato quale *stanza virtuale*, secondo le indicazioni concordate con la Procura della Repubblica, metterà a disposizione dell'indagato una postazione telematica idonea (munita di connessione dati e di accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS) e di altro separato posto telefonico onde garantire sempre i colloqui in fonia riservata con il proprio difensore. Mediante la medesima postazione telematica verrà sentito anche il verbalizzante.

La polizia giudiziaria indicherà al difensore la sede attrezzata per la videoconferenza, dalla quale l'arrestato sarà collegato per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

ARTICOLO 5

Postazione del difensore

Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria ed al Giudice che procede, tempestivamente, l'indirizzo e-mail ordinario (non PEC) al quale verrà inviato l'invito come ospite alla *stanza virtuale* creata dal Tribunale per la convalida su **Microsoft-Teams**, ovvero l'invito come ospite alla videoconferenza di convalida con *chiamata diretta* sulla stessa piattaforma.

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento da sito riservato in cui non vi è presenza di terzi non legittimati, avvalendosi di strumenti personali, ovvero dallo stesso luogo in cui si trova la persona arrestata/fermata.

Il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Avellino si impegna a predisporre una postazione telematica idonea a consentire la partecipazione da remoto al difensore che sia sprovvisto dell'attrezzatura necessaria. Ove questa non fosse stata resa disponibile

ed il difensore non disponga di idoneo mezzo tecnico, egli si impegna a partecipare all'udienza dal luogo ove si trova l'arrestato/fermato.

Nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, il difensore comunicherà alla P.G., entro 60 minuti, il luogo in cui intende partecipare all'udienza.

Di tale scelta la Polizia Giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto.

In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza attraverso l'attivazione di un contatto telefonico da parte della polizia giudiziaria, anche mediante la presenza di un interprete ove necessario.

ARTICOLO 6

Oneri della p.g.

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà tempestivamente all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno (penale.procura.avellino@giustiziacert.it) il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato *.PDF e in Word (*.DOC), indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail da questi comunicato.

La Polizia Giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato *.PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

ARTICOLO 7

Compiti della Procura della Repubblica

Il Pubblico Ministero parteciperà da remoto mediante collegamento telematico via Microsoft-Teams.

Il Pubblico Ministero indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di Polizia Giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli attrezzati.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà all'iscrizione, alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina con numero RGNR, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica:

- **al difensore** (attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato)
- **alla cancelleria dell'Ufficio Direttissime, con valore ai fini di deposito, all'indirizzo penale.tribunale.avellino@giustiziacert.it**

- **al pubblico ministero designato per l'udienza del giorno indicato.**

Il decreto di presentazione indicherà gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici:

1. degli operatori di Polizia Giudiziaria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto,
2. del difensore.

Il decreto indicherà altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua.

Nella e-mail trasmessa alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime verrà attestata anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio.

ARTICOLO 8

Compiti del Tribunale

Il Giudice che procede (o il Cancelliere) stabilirà il collegamento attraverso la piattaforma **Microsoft-Teams**, creando apposita *stanza virtuale*, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 120 minuti, in modo da consentire allo stesso di averne piena cognizione e stabilire le interlocuzioni preliminari con l'assistito e i suoi familiari.

Ricevutane comunicazione dal pubblico ministero, il Giudice che procede (o il Cancelliere) indicherà al difensore la sede dell'ufficio o del reparto o ufficio di Polizia Giudiziaria prescelto per la videoconferenza tra quelli attrezzati, e, se non detenuta in carcere, quella presso la quale la persona arrestata/fermata/interrogata verrà autorizzata a recarsi con o senza scorta, tenuto conto delle specifiche esigenze del caso concreto, per celebrare l'udienza da remoto.

Il Giudice che procede (o il Cancelliere) inviterà alla *stanza virtuale*

- il Pubblico Ministero,
- la Polizia Giudiziaria,
- il difensore (mediante indirizzi di posta elettronica indicati al momento dell'arresto),
- il servizio di stenotipia,
- il servizio interprete, ove previsto.

Ove necessario, gli ospiti della *stanza virtuale* si avvarranno delle funzioni accessorie della piattaforma, quali condivisione di documenti informatici, chat, lavagna telematica, caricamento di immagini, condivisione di schermo etc. (ovvero mediante posta elettronica).

L'invito come ospite alla *stanza virtuale* dell'esterno al dominio giustizia, seguito dal

caricamento in *stanza virtuale* di tutti gli atti di convalida, può essere sostituito, ove tecnicamente necessario, dall'invito in videoconferenza dello stesso come ospite della videoconferenza. In ogni caso, ove necessario, la comunicazione degli atti avverrà a mezzo posta elettronica.

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (pubblico ministero assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria/imputato, difensore) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il difensore espressamente rinuncerà a verbale ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (art.183 c.p.p.).

Il difensore e l'arrestato potranno sempre consultarsi riservatamente a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 disp. att. c.p.p.. Tale diritto è espressamente garantito prima dell'espletamento dell'interrogatorio dell'arrestato/fermato.

Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali.

Qualora si renda necessario, al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.

In stanza virtuale verranno riversati gli atti della convalida, che saranno inviati anche via e-mail all'indirizzo del difensore.

La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore – ove possibile – il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

Di tutto quanto avvenuto nel corso della videoconferenza e dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza, come sopra prodotto.

Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi per la eventuale scelta di riti alternativi.

ARTICOLO 9

Disposizione di raccordo

In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche ascrivibili alle strutture predisposte dall' A.G. o per indisponibilità del sito remoto predisposto dal Coa o di strumenti idonei a disposizione dell'avvocato, l'udienza si svolgerà secondo le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

Si allegano al presente protocollo:

all. 1: indirizzi degli Uffici di Polizia Giudiziaria abilitati al collegamento da remoto
§§§

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle **udienze del 30 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020. Le parti stabiliscono che il periodo di vigenza verrà protratto automaticamente nel caso il periodo emergenziale di cui ai commi da 1 a 3 dell'art. 83 del D.L.n.18 del 17.03.2020 venga prorogato con atto del Governo.**

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo la dr.ssa Francesca Spella (Tribunale), il dr. Vincenzo Toscano (Procura), l'avv. Nello Pizza (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati) e l'avv. Giuseppe Saccone (Camera Penale Irpina).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente e al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Napoli, alla DGSIA, ai RID Napoli per il settore penale, al Prefetto di Avellino, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di Avellino, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino.

Il presente protocollo, previa lettura integrale del testo e degli allegati, viene condiviso in collegamento da remoto registrato.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE (coordinatore sett. pen.) IL PROC. DELLA REPUBBLICA AGG.

Roberto Melone

Vincenzo D'Onofrio

IL DELEGATO DEL PRESIDENTE DEL C.O.A. IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Nello Pizza

Luigi Petrillo